

Bruxelles, 10 gennaio 2018
(OR. en)

5059/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0295 (NLE)**

**VISA 1
COEST 1
JAIEX 1**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	14221/17 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto = Adozione

1. Il 9 novembre 2017 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, in merito all'adozione del suo regolamento interno, figurante nel doc. 14221/17 VISA 420 COEST 307 JAIEX 102 + ADD 1.
2. In seguito all'esame della proposta da parte del Gruppo "Visti" dell'11 dicembre 2017, la presidenza ha concluso che sussiste un accordo sulla presentazione del testo del progetto di decisione del Consiglio al Coreper e al Consiglio in vista della sua adozione tra i punti "I/A".

3. La decisione in questione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
4. La decisione in questione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. Il testo del progetto di decisione del Consiglio e quello del suo allegato, dopo la necessaria messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, sono confluiti in un unico documento (doc. 15721/17 VISA 455 COEST 351 JAIEX 116).
7. **Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto, figurante nel doc. 15721/17.**

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.